

Prot. N. ACIU.2015.568  
(CITARE NELLA RISPOSTA)  
Roma li. 23.12.2015

- All' **Organismo Pagatore AGEA**  
**Ufficio Monocratico**  
Sede
- All' **Organismo pagatore AVEPA**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' **Organismo pagatore AGREA**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione**  
**Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
P.zza Città di Lombardia n.1  
20124 MILANO
- All' **Organismo pagatore ARTEA**  
via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA

E p.c.

All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino

All' **APPAG**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 Trento

All' **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 Bolzano

All' **ARCEA**  
Cittadella Regionale – Loc. Germaneto  
88100 Catanzaro

Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
Dip.to delle Politiche europee ed  
Internazionali e dello sviluppo rurale  
Dir.Gen. delle politiche internazionali e  
dell'Unione europea  
Via XX settembre 20  
Roma

Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coord.to Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI

**Oggetto: ammasso privato delle carni suine. Reg.(UE) 2015/2334.**

## **1. Premessa**

Con il Regolamento (UE) n. 2015/2334 allegato alla presente, l'Unione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato delle carni suine, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 826/2008 per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

Le carni ammissibili all'aiuto all'ammasso privato sono quelle di cui all'allegato al predetto regolamento ed esplicitate nel Reg.(UE) n. 1101/2014.

Il periodo di ammasso può avere durata di 90, 120 o 150 giorni.

L'importo dell'aiuto è specificato nell'allegato al Regolamento in funzione della categoria di prodotto ammassato.

## **2. Domande di aiuto**

Le domande devono essere presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del beneficiario ammassatore, a partire dal **04 gennaio 2016**; gli Organismi pagatori competenti sono:

- AVEPA per la regione Veneto;
- AGREA per la regione Emilia-Romagna;
- OP Lombardia per la regione Lombardia;
- ARTEA per la regione Toscana;
- AGEA per tutte le altre regioni.

Le domande devono contenere una proposta contrattuale conforme ai requisiti di cui all'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 826/2008, ed all'art. 2 del Regolamento in corso di pubblicazione.

In particolare ciascuna domanda di aiuto:

- contiene esclusivamente una sola categoria di prodotto tra quelli indicati nell'allegato del regolamento in corso di pubblicazione e reca altresì il corrispondente codice NC;
- si riferisce ad un quantitativo minimo di 10 tonnellate per i prodotti disossati e di almeno 15 tonnellate per gli altri prodotti;
- deve riguardare un periodo di stoccaggio di almeno 90, 120 o 150 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg(UE) n. 2015/2334, i richiedenti devono presentare una garanzia pari al 20% dell'importo dell'aiuto richiesto e determinato dagli importi indicati nelle colonne 3,4,5 di cui all'allegato del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 826/2008, le decisioni relative all'accettazione delle domande di concessione, devono essere comunicate al richiedente il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

### **3. Svincolo dell'ammasso di prodotti destinati all'esportazione**

Ai sensi dell'art. 4 del Reg(UE) n. 2015/2334, è possibile procedere allo svincolo dei prodotti ammassati e destinati all'esportazione, ed in conformità a quanto previsto dal Reg.(CE) n. 826/2008, art. 28, par. 3, purché sia stato completato il periodo di ammasso per un minimo di 60 giorni.

Nella colonna 6, dell'allegato al Reg.(UE) n. 2015/2334, sono indicati gli importi giornalieri che dovranno essere utilizzati ai fini della riduzione dell'importo dell'aiuto prevista dall'art. 28, Reg.(CE) n. 826/2008; tale riduzione dovrà essere calcolata con le modalità qui di seguito indicate a titolo esemplificativo:

*contratto di ammasso per 90 giorni per 10 tonn. di prodotto Categoria 1*

*in caso di svincolo di 6 tonn. 30 giorni prima della scadenza, l'importo pagabile per i 60 giorni di effettivo ammasso, sarà così determinato:*

*importo da pagare ex colonna 3 dell'allegato = € 274 (€/tonn.)*

*riduzione = € 0.54 (€/tonn/giorno) \* 30 (90 gg ammasso da contratto – 60 gg ammasso effettivo) = € 16,20*

*importo pagato per i 60 gg. per le 6 tonn. = € 274 - € 16,20 = € 257,8 \* 6 tonn. = € 1.546,8 .*

### **4. Controlli**

I controlli sull'ammasso privato di carni suine sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati.

I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del Regolamento (CE) n. 826/2008.

In particolare, sono previsti:

- a) un controllo iniziale di conferimento all'ammasso entro i 28 giorni successivi alla conclusione del contratto;
- b) un controllo intermedio, senza preavviso, effettuato su un campione rappresentativo pari ad almeno il 10% del quantitativo immagazzinato;

c) un controllo obbligatorio alla fine del periodo di ammasso conformemente all'art. 36 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 826/2008.

Delle operazioni di controllo effettuate viene essere redatto specifico verbale.

## 5. Pagamenti

In conformità all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 826/2008, la domanda di pagamento dell'aiuto, corredata della documentazione giustificativa, deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro tre mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 34 del Reg.(CE) n. 826/2008, salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale in misura non inferiore al 90% di quest'ultimo, l'aiuto è ridotto in proporzione.

Se la quantità di prodotto effettivamente ammassato sia inferiore al 90%, ma superiore o pari all'80% del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato.

Nel caso in cui il prodotto effettivamente ammassato sia inferiore all'80% della quantità fissata contrattualmente, l'aiuto non viene pagato.

Il pagamento è effettuato entro **120 giorni** dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, conformemente all'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 826/2008.

L'art. 31 del Regolamento succitato disciplina le modalità per la concessione, da parte di codesti Organismi pagatori, di un anticipo dell'aiuto che non può comunque eccedere l'importo corrispondente a quello relativo ad un periodo di ammasso di 90 giorni.

La concessione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 110% dell'anticipo richiesto.

## 6. Obblighi di comunicazione

Codesti Organismi pagatori comunicano - via e-mail agli indirizzi [dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it](mailto:dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it) ; [m.terlizzi@agea.gov.it](mailto:m.terlizzi@agea.gov.it) e [m.cali@agea.gov.it](mailto:m.cali@agea.gov.it) - ai fini dell'inoltro ai Servizi della Commissione europea, le informazioni relative ai quantitativi per i quali domande di conclusione di contratti sono stati sottoposti, come segue::

- a) il lunedì entro le ore 11:00, la quantità di prodotto indicate nelle domande presentate nelle giornate di giovedì e venerdì della settimana precedente;

- b) il giovedì entro le ore 11:00, la quantità di prodotto indicate nelle domande presentate nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana;
- c) il lunedì di ogni settimana, entro le ore 11:00 e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;
- d) entro la fine del mese per il mese precedente, e quindi entro le ore 11:00 del giorno 29 di ogni mese, i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso ;
- e) ogni mese, e quindi entro le ore 11:00 del giorno 29 di ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato;
- f) ogni mese, e quindi entro le ore 11:00 del giorno 29 di ogni mese, in caso di riduzione del periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati.

IL DIRETTORE  
(dott. Renzo LOLLI)